

Roma, 09 giugno 2021
Circ. n. 01877/L

A tutte le Aziende ed Enti
associati che applicano i CCNL
elettricità e gas-acqua

LORO SEDI

Oggetto: Art. 177 Codice degli appalti: proclamazione di sciopero nei settori elettrico e gas-acqua per l'intera giornata del 30 giugno 2021.

Con la presente vi trasmettiamo in allegato, ai sensi e per gli effetti degli adempimenti previsti dalla legge e dagli accordi di settore, la comunicazione da parte delle OO.SS. Filctem-CGIL, Femca-CISL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, a noi pervenuta in data 8 giugno 2021, contenente la proclamazione dello **sciopero generale dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL di settore elettrico e gas-acqua per l'intera giornata del 30 giugno 2021.**

Le motivazioni dello sciopero non hanno natura di rivendicazione contrattuale, ma di reazione a provvedimenti ed iniziative legislative di cui le OO.SS. chiedono la modifica o la sospensione.

Per la natura dello sciopero in oggetto, il Ministero del lavoro non ha quindi ritenuto di dover svolgere la procedura di raffreddamento e conciliazione che le OO.SS. avevano comunque ritenuto di dover attivare.

Sulle ragioni dell'agitazione sindacale, precisiamo che le stesse sono riferite alle previsioni dell'art. 177, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, che obbliga, secondo l'interpretazione dell'ANAC (delibera n. 11 del 4 luglio 2018), tutte le aziende titolari di affidamenti e concessioni dirette ad esternalizzare l'80% di tutte le attività oggetto di concessione ed i cui termini di efficacia, a valle delle varie proroghe, sono stabiliti al 31.12.2021.

Nella proclamazione viene specificato che lo sciopero riguarderà tutti lavoratori giornalieri di tutti i comparti, con astensione dalla prestazione per l'intera giornata; la proclamazione contiene poi indicazioni specifiche per l'esclusione o la partecipazione allo sciopero dei lavoratori turnisti e semiturnisti.

A proposito delle modalità di sciopero indicate, ricordiamo peraltro che **vanno garantite le prestazioni indispensabili** di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 **come individuate nei vigenti accordi di settore sulla regolamentazione del diritto di sciopero (18 marzo 2013 per il settore elettrico e 27 marzo 1991 per il settore gas-acqua) e negli eventuali accordi aziendali attuativi**, a quali occorre pertanto dare riferimento anche per l'individuazione dei lavoratori esentati.



Precisiamo infine che, a prescindere dalle motivazioni dello sciopero, dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dagli accordi di settore su citati per la garanzia delle prestazioni indispensabili, incluse le dovute comunicazioni agli utenti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Area Lavoro e Relazioni Industriali
Paola Giuliani

PG\mb

All.: c.s.